



SENT. 206/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Rita LORETO Presidente

Dott. Roberto RIZZI Consigliere-relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **61453**
del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata n.
22/2024, depositata in data 7/2/2024 e notificata in data 13/2/2024.

promosso da

CICALE Franca, nata a Chiaromonte (PZ) il 15/1/1957, c.f.
CCLFNC57A55C619M, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lo
Sasso (c.f. LSSGNN54P03L532C), elettivamente domiciliata in Roma
presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Tepedino, in viale Mazzini,
n.145, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec
losasso.giovanni@cert.ordineavvocatipotenza.it, indicato anche quale

	SENT. 206/2025	
	domicilio digitale, o al n. fax 0971/487619	
	[APPELLANTE]	
	<u>contro</u>	
	- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del	
	Procuratore generale pro-tempore;	
	- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale	
	regionale per la Basilicata, in persona del Procuratore regionale	
	pro-tempore	
	VISTO l'atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza del segretario,	
	dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, cons. Roberto Rizzi, e il	
	Pubblico ministero, s.p.g. Emanuela Rotolo.	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 22/2024, depositata in data 7/2/2024 e notificata in data	
	13/2/2024, la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, in parziale	
	accoglimento della domanda del Procuratore regionale, condannava l'Arch.	
	CICALE Franca, all'epoca dei fatti Responsabile dell'U.O.C. Attività	
	Tecniche della ASP di Potenza, al pagamento, in favore dell'Azienda stessa,	
	della somma di € 75.925,96, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di	
	giudizio, corrispondente a parte dell'importo liquidato dall'Ente alla società	
	OMISSIS a seguito di una transazione relativa al termine della locazione di un	
	immobile.	
	Più in dettaglio, con contratto sottoscritto in data 4/8/2010, la OMISSIS aveva	
	concesso in locazione all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (di seguito	
	2	

		SENT. 206/2025	
		«ASP»), l'immobile sito in Potenza alla via Appia n. 187, a uso diverso	
		dall'abitativo. La durata della locazione era fissata in anni 3, con decorrenza	
		dalla data di consegna dei locali (avvenuta il 31/3/2011) <i>«rinnovabile per un</i>	
		<i>ulteriore uguale periodo, salvo disdetta da una delle parti da comunicare a</i>	
		<i>mezzo raccomandata AR almeno 6 mesi prima»</i> (art. 2).	
		Con nota del 17/12/2013, quindi, circa 3 mesi prima della naturale scadenza	
		della locazione, l'Arch. CICALÉ, Responsabile U.O.C. Attività Tecniche,	
		competente alla gestione del contratto in conformità alle previsioni	
		organizzative di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 64 del	
		24/1/2012, comunicava alla proprietà la disdetta del contratto di locazione, ai	
		sensi dell'art. 2 del contratto.	
		Con successiva nota del 30/9/2014, l'ASP comunicava alla proprietà di aver	
		liberato i locali.	
		La società OMISSIS con due successive comunicazioni rispettivamente del	
		3/10/2014 e del 16/10/2014 rappresentava alla ASP che il contratto di	
		locazione si era tacitamente rinnovato a seguito della mancata disdetta nei	
		termini contrattuali e chiedeva il pagamento dei canoni non versati.	
		La società, inoltre, impugnava innanzi al TAR della Basilicata la	
		determinazione n. 999/2 del 26 maggio 2014 con la quale la Responsabile	
		U.O.C. Attività Tecniche della A.S.P. aveva disposto la cessazione della	
		locazione, indicando la data del 30/09/2014 quale termine finale della	
		locazione e determinato gli importi residui da liquidare alla proprietà.	
		Con detto ricorso la società ricorrente chiedeva, altresì, l'accertamento del	
		diritto al pagamento dei canoni maturati a seguito del tacito rinnovo del	
		contratto di locazione.	
		3	

Alla articolata fase contenziosa che ne seguiva (decreto ingiuntivo della società proprietaria dell'immobile, opposizione dell'ASP non accolta, pignoramento presso terzi per l'importo di € 116.175,19, istanza di sospensione dell'esecuzione intrapresa ex art. 623 cpc rigettata, assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione della somma di € 120.022,20 oltre interessi e spese successive) veniva posto termine con la transazione stipulata in data 11/11/2015, con la quale si conveniva la riconsegna dell'immobile con effetto dal 31/7/2015, il pagamento dei canoni di locazione maturati sino a tale data, la rifusione delle spese di ripristino quantificate in € 50.000,00 nonché il pagamento delle spese legali.

Pertanto, i pagamenti effettuati in forza del predetto atto transattivo risultavano complessivamente di € 201.851,85.

La Procura regionale, reputando che l'esborso di tale importo avrebbe potuto essere evitato ove fosse stata eseguita una rituale disdetta, conveniva in giudizio l'Arch. CICALÉ per sentirla condannare al pagamento dell'intero importo della transazione (€ 201.851,85).

Con la gravata sentenza la Sezione Basilicata, respinta l'eccezione pregiudiziale di nullità della citazione, formulata per asserita violazione dell'art. 86 c.g.c., non recando una indicazione sufficientemente analitica e puntuale della documentazione depositata a supporto della domanda, accoglieva parzialmente la domanda attorea: escludeva che potessero essere considerate dannose le somme, pari a € 50.000, corrisposte dall'ASP per il ripristino dell'immobile, essendo le stesse in ogni caso dovute all'atto della cessazione del rapporto, mentre del restante importo di € 151.851,85, il Collegio riteneva addebitabile all'Arch. CICALÉ, operando «anche

	SENT. 206/2025	
	<i>nell'esercizio del potere riduttivo, il necessario scomputo della parte</i>	
	<i>riconducibile alle concorrenti condotte di soggetti, non convenuti nel presente</i>	
	<i>giudizio, facenti capo alle strutture sopra indicate (cfr. art. 83, secondo</i>	
	<i>comma, c.g.c.)», solo la porzione del 50%, pari a € 75.925,96.</i>	
	Avverso tale sentenza, con atto non notificato ma solo depositato in data	
	6/4/2024, l'Arch. CICALÉ formulava i seguenti motivi di appello:	
	1) <i>«applicazione erronea delle clausole ex artt. 2, 7 e 11, del contratto di</i>	
	<i>locazione in relazione alla legge 137/2013, art. 2 bis come novellato</i>	
	<i>con l'art. 24, comma 2 bis del D.L. 66/2014, convertito nella legge</i>	
	<i>89/2014»;</i>	
	2) <i>«motivazione erronea attinta da contraddittorietà e illogicità»;</i>	
	3) <i>«esclusione del danno oggettivo imputabile - insussistenza</i>	
	<i>dell'elemento soggettivo a qualificazione della colpa grave»;</i>	
	4) <i>«Erroneo riparto del danno patrimoniale e motivazione insufficiente».</i>	
	Concludeva chiedendo la riforma della sentenza <i>«perché erronea (...) e</i>	
	<i>l'assoluzione dell'incolpata appellante perché insussistente il danno nei</i>	
	<i>termini dedotti e nella sua materialità e/o perché insussistente una condotta</i>	
	<i>attinta da colpa grave in carenza dei presupposti per una qualificazione in tal</i>	
	<i>senso.</i>	
	<i>In via gradata ed estremo subordine (...), per le ragioni dedotte a</i>	
	<i>contestazione del riparto del quantum del danno rimettibile in capo alle</i>	
	<i>responsabilità "concorrenti", è fatta richiesta a codesta Corte adita, se</i>	
	<i>ritenuta una condotta antigiuridica, previo accertamento della responsabilità</i>	
	<i>effettiva residuata in capo all'appellante, di determinare il quantum del</i>	
	<i>dovuto in maniera adeguata e congrua alle responsabilità effettivamente</i>	
	5	

		SENT. 206/2025	
		<i>accertate e comunque in misura minore al 50%, da quantificare con adeguata istruttoria da rinnovare nella valutazione documentale e con le modalità ritenute assentibili.</i>	
		<i>Con ogni altra riserva e diritto».</i>	
		Infine, formulava istanza al Presidente della Sezione affinché fosse fissata «l’udienza di discussione del giudizio, indicando il termine per gli adempimenti di notifica e deposito di atti, documenti e memorie difensive».	
		Con conclusioni rassegnate in data 16/2/2025, la Procura generale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 e 180 c.g.c., siccome non notificato ma solo depositato.	
		«Per mero tuziorismo», comunque, la Procura generale argomentava l’infondatezza dei motivi di gravame, chiedendo il loro rigetto e la conseguenziale conferma della sentenza impugnata.	
		All’udienza del 20/3/2025, assente il difensore dell’appellante, la trattazione del giudizio veniva rinviata, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., al 18/9/2025.	
		In data 9/9/2025, la Procura generale depositava la sentenza 169/2025 con la quale questa Sezione, nell’ambito di un diverso giudizio (61666) totalmente sovrapponibile a quello in esame, aveva dichiarato inammissibile l’appello, siccome tardivamente proposto (il giorno 8/7/2024, oltre il termine di 60 giorni cadente il 1°/4/2024).	
		All’udienza del 18/9/2025, assente il difensore della parte appellante, il P.M. chiedeva che l’appello fosse dichiarato l’improcedibile ai sensi dell’art. 196 c.g.c, non avendo il difensore della parte appellante partecipato né alla prima udienza calendarizzata (20/3/2025) né a quella odierna.	
		La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
		6	

DIRITTO

L'appello va dichiarato improcedibile.

L'art. 196, c. 1, c.g.c. stabilisce che *«Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio»*.

L'evenienza condizionante l'esame dell'appello si è verificata.

Infatti, all'udienza del 20/3/2025, il Collegio, rilevata la mancata comparizione dell'appellante, con ordinanza a verbale rinviava la trattazione della causa all'udienza del 18/9/2025.

Copia di detta ordinanza è stata ritualmente notificata al difensore della parte appellante.

La rilevata l'assenza dell'appellante anche alla seconda udienza, impone la dichiarazione di improcedibilità dell'appello ex art. 196 c.g.c. e rende superfluo ogni ulteriore approfondimento sugli eventuali riflessi sull'odierno giudizio della sentenza n. 169/2025 con la quale questa Sezione ha definito il giudizio iscritto al n. 61666 del registro di segreteria totalmente sovrapponibile a quello in esame, dichiarando inammissibile l'appello, siccome tardivamente proposto.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello.

Nulla per le spese.

SENT. 206/2025

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Rizzi

Dott.ssa Rita Loreto

f.to digitalmente

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 1 OTTOBRE 2025

p. IL DIRIGENTE

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO